

**CONVENZIONE CON L'ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO PER  
L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-  
FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA**

TRA

**l'Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce il 15 settembre 1951, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, a quanto infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017

e

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario** (di seguito brevemente denominata ASST VAL) con sede legale in Sondrio, Via Stelvio n. 25, C.F. e P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n.228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- il medesimo Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono articolate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
- le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 ribadisce il rapporto di esclusività, stabilendo che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

#### **E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

- è interesse della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della ortopedia e traumatologia e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica clinica della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;

- l'Azienda, con nota del 28/12/2017 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia ed intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

#### **VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:**

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia con proprio decreto in data 2 marzo 2018;
- Consiglio del Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche, diagnostiche e pediatriche in data 20 marzo 2018;
- Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 9 maggio 2018;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

**ART. 2**  
**(Finalità)**

L'Azienda consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico–formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

**ART. 3**  
**(Impegni assunti dalla struttura)**

L'Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture come meglio identificate dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda, quale struttura collegata, garantisce gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/201, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma II.

Si impegna, altresì, a garantire gli standard minimi generali e specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, necessari per l'accreditamento da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica.

L'Azienda si impegna, altresì:

- a garantire, per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia l'utilizzo esclusivo delle strutture di cui all'allegato "A" le quali non potranno essere poste a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- a rendersi identificabile attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione;
- a produrre l'atto formale di cui all'articolo 5, lett. d), del D.I. n. 402/2017;

**ART. 4**  
**(Impegni assunti dall'Università)**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività didattico–formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia , ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

**ART. 5**  
**(Attività formativa specialistica)**

Le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionata saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico–formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

#### **ART. 6 (Tutor)**

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Ente/Azienda e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

## **ART. 7**

### **(Nomina dei professori a contratto)**

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente dell'Azienda. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

## **ART. 8**

### **(Oneri delle parti contraenti)**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.

## **ART. 9**

### **(Prevenzione e Sicurezza)**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Azienda, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima, coordinandosi, ai fini dell'espletamento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, con l'ente di ultima provenienza.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

**ART. 10**  
**(Trattamento dei dati personali)**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Azienda convenzionata, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.

**ART. 11**  
**(Durata)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 30/09/2023, termine oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

**ART. 12**  
**(Recesso)**

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

**ART. 13**  
**(Imposte)**

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che lo stesso goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Pavia

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Rettore  
(Prof. Fabio Ruggè)  
[documento firmato digitalmente]

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO  
LARIO

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Carlo Maria Iacomino  
[documento firmato digitalmente]

---

ALLEGATO A

**Scuola di specializzazione Ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Pavia**

Strutture convenzionate con Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario

- Unità operativa di Ortopedia e traumatologia - presidio di Sondalo